

COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO

Verbale n. 23 del 14 dicembre 2016

Oggetto: Parere sulla sospensione dell'efficacia dell'incremento della soglia di esenzione dell'addizionale comunale all'IRPEF.

IL REVISORE UNICO DEI CONTI del Comune di San Pietro di Feletto

nella persona del sottoscritto dott. Antonio Agostinetto, nominato con delibera consiliare n. 63 del 29.12.2014, ha provveduto a verificare la proposta di deliberazione in oggetto indicata.

Premesso che

- con la deliberazione consiliare n. 17 del 28.03.2013 è stato approvato il "Regolamento per la disciplina dell'addizionale comunale all'IRPEF", previsto dall'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, successivamente modificato con deliberazione di C.C. n. 43 del 24.07.2014;
- con deliberazione consiliare n. 16 del 15.03.2016 è stato deliberato l'incremento delle aliquote relative all'addizionale comunale all'IRPEF a far data dal 1° gennaio 2017, considerato che per l'anno 2016 la legge 28.15.2015, n. 208, aveva previsto il divieto di deliberare aumenti dei tributi comunali;
- con la medesima deliberazione consiliare, al fine di favorire le fasce più deboli di contribuenti, contestualmente all'incremento delle aliquote dell'addizionale è stata anche innalzata, con analogo decorrenza, la soglia di esenzione;
- che l'art. 1, comma 42, della legge di bilancio 2017 (della quale alla data della proposta del presente atto non è ancora stata effettuata la pubblicazione) dispone l'estensione a tutto l'anno 2017 della sospensione dell'efficacia delle deliberazioni degli enti locali che prevedono incrementi dei tributi e delle addizionali;

Vista la proposta di deliberazione n. 60 in data 14.12.2016 dalla quale risulta che il Comune, considerata la situazione creatasi, ritiene doveroso precisare - al fine di evitare che l'intervenuta estensione della sospensione degli incrementi tributari determini una riduzione delle entrate dell'Ente, ipotesi certamente non voluta dal legislatore - che deve intendersi analogamente sospesa anche l'efficacia dell'incremento della soglia di esenzione, essendo tale incremento strettamente collegato alla variazione in aumento delle aliquote e motivato dalla necessità, in tale circostanza, di tutelare le fasce più deboli di contribuenti;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del servizio Amministrativo e Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Valutati i presupposti di fatto e di diritto come nel presente ampiamente evidenziati;

Richiamato l'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

ESPRIME

parere favorevole alla sospensione dell'efficacia dell'art. 4 – comma 4 – del vigente "Regolamento per la disciplina dell'addizionale comunale all'IRPEF" - che testualmente recita: "Dal 1° gennaio 2017, e fino a variazione da effettuarsi con le modalità indicate al comma 1, sono esenti dall'applicazione dell'addizionale tutti i contribuenti che abbiano un reddito totale annuo imponibile inferiore o uguale ad € 11.000,00." - fino al 31.12.2017 e comunque fino a quanto la legge nazionale non consentirà l'applicazione dell'incremento delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF previste al precedente art. 3, comma 4, del medesimo Regolamento.

IL REVISORE DEI CONTI
(dr. Antonio Agostinetto)

